



COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 9

Pianura
Soccavo
Direzione di Municipalità
Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 14 del 18.06.2025

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo temporaneo di interdizione alla circolazione veicolare e pedonale in Via Adriano per un tratto di 50 metri (dall'intersezione con via Nerva fino all'altezza del civico 117 di via Adriano) dal giorno 26/06/2025 al giorno 26/12/2025, per consentire il proseguimento dei lavori relativi all'appalto “*Adeguamento del collettore Arena Sant'Antonio Area P.R.U. di Soccavo, Napoli*”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito dei lavori di “*Adeguamento del collettore Arena Sant'Antonio Area P.R.U. di Soccavo, Napoli*”, è stata richiesta dal Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, la chiusura stradale dell'intera carreggiata per un tratto di 50 metri lungo via Adriano, ovvero dall'intersezione di via Nerva fino all'altezza del civico 117 di via Adriano;
- per l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione del cantiere è necessario istituire la chiusura stradale del tratto interessato dai lavori dal 26/06/2025 al 26/12/2025.

CONSIDERATO CHE Via Adriano è una strada a doppio senso di marcia e che appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo del 26 maggio 2025 con la Polizia Locale U.O. Soccavo, con l'ASL NA1 Centro – UOC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Immobili e Impianti Tecnici, con il RUP e il Direttore dei lavori, con il quale è stato acquisito il parere favorevole con riferimento al suddetto dispositivo di traffico.

VISTO che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico, dei mezzi di trasporto pubblico, delle attività di supporto legate ad eventi di particolare rilevanza, all'attivazione di cantiere di lavoro, ovvero allo svolgersi di manifestazioni pubbliche e private sul territorio cittadino” nella seduta n.ro 22 del 11/06/2025.

RITENUTO per quanto sopra necessario istituire il dispositivo di interdizione temporanea alla circolazione veicolare e pedonale.

STABILITO CHE verrà installata opportuna segnaletica di avviso alla cittadinanza, in particolar modo nei punti ritenuti strategici per un corretto deflusso del traffico veicolare potenzialmente interessati dalla chiusura stradale.

VISTA l'istruttoria svolta dall'I.T. Marcello Caccaviello, responsabile del procedimento, che non ha rilevato cause ostative all'emissione della stessa.

ATTESTATO CHE:

il presente provvedimento non contiene dati personali;
il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

LETTI:

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa di istituire un dispositivo temporaneo di interdizione alla circolazione veicolare e pedonale in Via Adriano per un tratto di 50 metri (dall'intersezione con via Nerva fino all'altezza del civico 117 di via Adriano) dal giorno 26/06/2025 al giorno 26/12/2025, per consentire il proseguimento dei lavori relativi all'appalto “Adeguamento del collettore Arena Sant’Antonio Area P.R.U. di Soccavo, Napoli”.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di validità del presente atto.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale, sarà apposta, almeno 48 ore prima dell'avvio di ogni attività, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente al termine del lavoro.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

*Incaricato di Elevata Qualificazione tipo A
“Attività Tecniche della Direzione della Municipalità 9”
ing. Giulio DAVINI*

*il Direttore della Municipalità 9
dott.ssa Antonietta AGLIATA*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.